



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8/12/2007, n. 271)
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi
informativi e statistici
Direzione Generale per il trasporto marittimo e per le
vie d'acqua interne
Divisione - Personale Marittimo
Viale dell'Arte 16 00144 Roma

MINFTRA - TR MAR
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 2192 USCITA
Classificazione: 052.01.19

11 FEB. 2009

MOD. 99/09

Roma, li

Alla Società Moby S.p.A
Divisione Rimorchio
Viale Teseo Tesei
57037 Portoferraio

e, p.c. Al Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali
Direzione Generale della tutela della
condizioni di lavoro - Divisione V
Via Fornovo 8
00198 Roma

Alla Divisione 4

SEDE

Alla Capitaneria di porto di
09100 CAGLIARI

Oggetto: Trasmissione Decreto Interministeriale del 09/02/2009 di autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 27/05/2005, n. 108. servizio di rimorchio Porto di Cagliari e Sarroch.

Con riferimento alla nota del 11/02/2008 con la quale codesta Società ha richiesto la deroga di cui all'oggetto, si trasmette copia conforme del D.I. 09/02/2009 di autorizzazione.

Il Dirigente
(Dr.ssa Stefania Moltoni)

La presente copia, composta
di n° 3 (tre) fogli, è conforme
all'originale.

Roma, 11

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Stefania Moltoni

Stefania Moltoni



**MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E
DELLE POLITICHE SOCIALI**

IL DIRETTORE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

di concerto con

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI**

IL DIRETTORE GENERALE PER IL TRASPORTO MARITTIMO E
PER VIE D'ACQUA INTERNE

VISTA la direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST);

VISTO l'articolo 11, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 comma 7, così come sostituito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, articolo 3, che prevede che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tenuto conto dei principi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, possa autorizzare contratti collettivi che consentano di derogare ai limiti fissati nei commi 2 e 3 del medesimo articolo per i lavoratori marittimi impiegati a bordo di navi adibite a servizi portuali;

VISTA l'organizzazione dell'orario di lavoro proposta e contenuta nell'Accordo, relativo al contratto integrativo aziendale dei marittimi sottoscritto tra la MOBY S.p.a. Divisione Rimorchiatori e i rappresentanti territoriali della FILT- CGIL, FIT CISL e UIL Trasporti per i marittimi;

CONSIDERATO che l'esame dell'organizzazione del lavoro allegata al suddetto Accordo ha consentito di verificare che la turnistica prospettata risulta conforme a quanto indicato nel d.lgs. 108/2005, in quanto i periodi di lavoro eccedenti le 14 ore sono bilanciati da congrui periodi di riposo atti a garantire, sia su un periodo di sette giorni che su base mensile, le misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati a bordo delle unità adibite al servizio di rimorchio nell'ambito dei porti di Cagliari e Sarroch;

MOC

DECRETANO

Articolo 1

Si autorizza l'Accordo, relativo al contratto integrativo aziendale dei marittimi della Società MOBY S.p.a. Divisione Rimorchiatori contenente un'organizzazione del lavoro in deroga ai limiti di orario di lavoro e di orario di riposo fissati nei commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108.

La deroga è autorizzata fino alla scadenza dell'Accordo, prevista il 30 giugno 2009, e per i lavoratori marittimi che vengono impiegati a bordo delle seguenti unità: Achille Onorato, Andrea Onorato (ambito di operatività: porto di Cagliari) e Achillino O., Silvia Onorato, Maria Onorato, Carlotta Onorato (ambito di operatività: rada di Sarroch).

Articolo 2

La Società deve trasmettere ogni tre mesi al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per ognuna delle unità navali indicate all'articolo 1 comma 2 e per ogni singolo equipaggio imbarcato sulle stesse unità, copia del registro dell'orario di lavoro e di riposo dell'equipaggio, compilato per ogni mese secondo il modello allegato alla presente autorizzazione.

Articolo 3

La presente autorizzazione potrà revocata qualora:

- a. la Società effettui il servizio nell'ambito portuale con una turnistica modificata rispetto a quella contenuta nell'Accordo di cui alla presente autorizzazione, senza che vi sia stata una comunicazione preventiva ai Ministeri competenti ed il relativo parere da parte degli stessi Ministeri in merito alla variazione comunicata; o
- b. non venga trasmessa copia del registro compilato secondo quanto previsto all'articolo 2 del presente decreto.

Articolo 4


La Direzione Generale del trasporto marittimo lacuale e fluviale si riserva di programmare, nell'arco di vigenza dell'Accordo, controlli e/o ispezioni a bordo delle unità interessate alla presente autorizzazione, al fine di verificare il rispetto delle reali modalità di applicazione dell'Accordo in questione, anche in relazione a quanto indicato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 108/2005.

Roma, **9 FEB. 2009**

IL DIRETTORE GENERALE
della Direzione Generale
della tutela delle condizioni di lavoro


Il Direttore Generale

(dott. Giuseppe MASTROPIETRO)



IL DIRETTORE GENERALE
della Direzione Generale
del trasporto marittimo e per d'acqua
interne

IL DIRETTORE GENERALE
Enrico Maria Culla



1000

